

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 124/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare l'art. 5, commi 2 e 3, del Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di modificare l'art. 5, commi 2 e 3, del Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi secondo il testo riportato nell'allegato A).

La presente disposizione entrerà in vigore dal 1° marzo 2015.

PUBBLICATO IN ROMA 30 GENNAIO 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

REGOLAMENTO DELL'ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI

Commissione dell'Elenco Speciale

Art. 5

1. È istituita, nella sede della F.I.G.C., la Commissione Direttori Sportivi, per l'adozione dei provvedimenti concernenti gli iscritti all' Elenco Speciale e alla tenuta del medesimo.
2. **La Commissione è composta da:**
 - un componente designato dal Presidente federale, con funzioni di Presidente, tra persone in possesso di chiara esperienza giuridico-sportiva e di notoria indipendenza;
 - un componente designato dalla Lega Nazionale Professionistica Serie A;
 - un componente designato dalla Lega Nazionale Professionistica Serie B;
 - un componente designato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico;
 - un componente designato dalla Lega Nazionale Dilettanti;
 - due componenti designati dall'A.DI.SE., di cui uno con funzioni di Vice-Presidente.**I componenti sono nominati dal Consiglio Federale.**
3. **Il mandato dei componenti della Commissione Direttori Sportivi ha la durata di due stagioni sportive, non rinnovabile per più di due volte. La Commissione svolge la sua attività con l'assistenza di un Segretario nominato dalla F.I.G.C..**
4. La Commissione è validamente costituita con la maggioranza dei componenti, fra cui il Presidente o il Vice Presidente, e delibera a maggioranza dei presenti dandosi prevalenza in caso di parità, al voto del Presidente
5. La Commissione:
 - a) provvede all'iscrizione degli aventi titolo nell'Elenco Speciale;
 - b) dispone la cancellazione dall'Elenco, sentito l'interessato, ove accerti il venir meno di un requisito di iscrizione, ovvero l'insorgere di una causa di incompatibilità. A tal fine, può richiedere, in ogni momento, all'interessato gli atti aggiornati previsti dal bando del corso;
 - c) adotta i provvedimenti di cui al precedente art. 4, comma 4;
 - d) dirime, in via conciliativa, le controversie insorte fra gli iscritti nell'Elenco Speciale.
6. Le iscrizioni e le cancellazioni sono comunicate per iscritto dalla Segreteria della Commissione al soggetto e alla società interessata e sono rese note dalla F.I.G.C. a mezzo Comunicati Ufficiali.